



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PIROVANO, BERGESIO, CANTALAMESSA, CANTÙ, TESTOR, MAIORINO, OCCHIUTO, LISEI, DURNWALDER, BORGHESE, DE CRISTOFARO, CAMUSSO e GELMINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2023

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo gli ultimi dati del *Peace research Institute* di Oslo (PRIO) attualmente sono oltre 420 milioni i bambini che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nelle guerre e ne subiscono le conseguenze.

I bambini che vivono in aree di conflitto affrontano numerose fatiche e privazioni. Oltre che del soddisfacimento delle necessità essenziali (cibo, acqua, sonno) essi sono infatti privati della scuola, del gioco e di ogni esperienza positiva che i bambini hanno diritto di vivere, venendo loro negata persino la possibilità di meravigliarsi.

Ogni bambino deve poter godere del dono grande della meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Tutto questo purtroppo è negato ai bimbi che vivono la guerra, che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti. Tener viva la meraviglia nel bambino fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie, così da immaginare un mondo quantomeno diverso,

alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda. Tutto questo lo proponiamo convinti che un bimbo a cui si regali meraviglia sarà portatore sano di pace.

Partendo da questo importante spunto di riflessione si propone di istituire la Giornata nazionale della meraviglia, per sensibilizzare i bambini e, attraverso loro, gli adulti, nei confronti dell'importanza della meraviglia per tutti. Meraviglia che è davvero uno dei primi momenti che accendono la curiosità e la fantasia di ogni bambino e adulto.

Nell'articolo 1 del disegno di legge si prevede il riconoscimento della seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia.

Nell'articolo 2 si illustrano le iniziative poste in essere in tale Giornata, che, come specificato nell'articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nell'articolo 4 si stabiliscono i termini per l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. La Giornata nazionale della meraviglia di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, prevedono, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.